



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 71/11

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni
2020- 2022"

relatore: G. NERI (Deliberazione di Giunta n. 467 del 15/12/2020);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/12/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	16/12/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa nazionale

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (1) (2) (artt. 24 e 111). pag. 3
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 111). pag. 9
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (artt. 14 e 21). pag. 11
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 . pag. 15
Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.
- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (art. 1). pag. 19
Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (artt. 3, 11, 39 e 50 – estratto allegato 4/2). pag. 26
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

- L.R. 30 aprile 2020, n. 3 pag. 54
Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022.
- Legge regionale 30 aprile 2020, n. 2. pag. 59
Legge di stabilità regionale 2020.
- L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3bis). pag. 58
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.
- L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 (art. 39). pag. 60
Statuto della Regione Calabria

Documentazione citata

- Deliberazione Corte dei Conti- sezione regionale di controllo per il Lazio- n. 109/2020/PRSE pag. 61

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 [\(1\)](#) [\(2\)](#) (artt. 24 e 111).

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

Titolo II

Sostegno alle imprese e all'economia

Capo I

Misure di sostegno

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. (39)

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. (38)

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

(38) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 luglio 2020.

(39) Vedi, anche, l' art. 42-bis, comma 5, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Titolo V

Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali

Art. 111 *Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome*

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono

individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. [\(223\)](#) [\(228\)](#)

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. [\(224\)](#)

2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'[articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670](#), il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

. [\(225\)](#) [\(227\)](#)

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'[articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#). [\(225\)](#)

2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute. [\(225\)](#)

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

. [\(225\)](#)

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. [\(225\)](#)

2-septies. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. [\(225\)](#)

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:

a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione. [\(225\)](#)

2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:

a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;

b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro. [\(225\)](#)

2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001). [\(225\)](#)

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome. [\(226\)](#)

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[\(223\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77](#) e, successivamente, dall' [art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(224\)](#) Comma così modificato dall' [art. 41, comma 1, lett. b\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(225\)](#) Comma inserito dall' [art. 41, comma 1, lett. c\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(226\)](#) Comma così modificato dall' [art. 41, comma 1, lett. d\), D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(227\)](#) Per la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale vedi l' [art. 42, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 ottobre 2020, n. 126](#).

[\(228\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 luglio 2020](#).

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' [art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27](#).

Art. 111 *Sospensione quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario* [\(472\)](#) [\(475\)](#)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'[articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvare da parte della Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economici colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. [\(473\)](#)

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'[articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite. [\(473\)](#)

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli [articoli 2 e 3, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successivi rifinanziamenti.

4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o

minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. [\(474\)](#)

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126. [\(473\)](#)

[\(472\)](#) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(473\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(474\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27*.

[\(475\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l' *art. 42, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 [\(1\)](#) (artt. 14 e 21).**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210.

Art. 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento [\(23\)](#) e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#), e al [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2004, n. 39](#). [\(24\)](#)
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. [\(25\)](#)
3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. [\(26\)](#)
4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5. [\(27\)](#)
5. Le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 3](#), della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di

programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. [\(28\)](#)

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento [\(23\)](#) di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita [\(23\)](#).

[\(23\)](#) A norma del combinato disposto degli [artt. 349](#), comma 1, e [389, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#), come sostituito dall'[art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 5 giugno 2020, n. 40](#), a decorrere dal 1° settembre 2021, nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

[\(24\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(25\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(26\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(27\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

[\(28\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

Art. 21. *Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini

della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato. [\(42\)](#)

[\(42\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100](#), a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017](#).

DECRETO 2 aprile 2015.

Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- 1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- 2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- 3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

Visto il comma 4-bis dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non

effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011;

Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013;

Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di maggiore disavanzo

1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinan-



do un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende:

a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, è positivo o pari a 0;

b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilità, agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario:

a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva;

b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva;

c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2012;

d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale;

e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera a).

4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende:

a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è positivo o pari a 0;

b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordina-

rio dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, è negativo.

5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui è considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui».

6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni è determinato:

a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario,

b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non può essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento è determinato dalla sola gestione non sanitaria;

c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014.

8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalità di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.

Art. 2.

Modalità del ripiano

1. La quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014 è ripianata dalle regioni secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione individuano, in sede di approvazione del rendiconto 2014, le modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianato alla data del 31 dicembre 2014, definito con le modalità di cui all'art. 1, determinando l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

4. Il maggiore disavanzo può essere annualmente ripianato anche con i proventi realizzati derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

5. Si intendono realizzati i proventi accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

6. Nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l'intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall'alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo.

7. A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.

8. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo possono comprendere anche:

a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'ente. Lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate da debito.

9. L'organo di revisione segnala la mancata adozione delle delibere consiliari concernenti la determinazione delle modalità di ripiano di disavanzo e l'applicazione delle quote di disavanzo al bilancio in corso di gestione alla sezione regionale della Corte dei conti e, relativamente agli enti locali, anche al prefetto. In caso di esercizio provvisorio, l'applicazione al bilancio del ripiano del maggiore disavanzo si realizza al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

10. Le modalità di ripiano del maggiore disavanzo previste dal presente articolo e dall'art. 3 possono essere adottate anche dagli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, per la quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui non ripianata alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 3.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità

1. L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato utilizzando anche le eventuali quote del risultato di amministrazione accantonate negli esercizi precedenti al fondo svalutazione crediti, compresi quelli effettuati a seguito dell'iscrizione in bilancio del fondo crediti previsto dall'art. 6, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.



Art. 4.

Verifica del ripiano

1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura,

contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavanzo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2015

*Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e
delle finanze*
FRANCO

*Il Capo Dipartimento per gli
affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno*
BELGIORNO

15A02883

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 marzo 2015.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia analitica e transazionale ad orientamento sociocognitivo» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede didattica principale di Venezia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante



D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2012, n. 237.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

Titolo I

Regioni

Art. 1 *Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni* [\(3\)](#) [\(27\)](#)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui all'[articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#), e all'[articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), e successive modificazioni. [\(19\)](#)

2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. [\(16\)](#) [\(19\)](#)

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'[articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione. [\(19\)](#) [\(25\)](#)

4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi

pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, dall'*articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, e dall'*articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*. [\(19\)](#)

5. Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli *39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214*. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale. [\(19\)](#)

6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno. [\(17\)](#) [\(24\)](#)

7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. [\(11\)](#) [\(19\)](#)

8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza. [\(19\)](#)

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le

risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati. [\(20\)](#) [\(23\)](#)

9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo [14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo [16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#). [\(6\)](#) [\(26\)](#)

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e della disponibilità annua del Fondo. [\(7\)](#)

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni. [\(8\)](#)

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio. [\(4\)](#)

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. [\(9\)](#)

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano già adottato il piano stesso, è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro

e cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'[articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito con modificazioni dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#). ⁽¹⁰⁾

10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. ^{(12) (21)}

11. Qualora la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al presidente della regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni. La comunicazione è trasmessa al presidente del consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato e sospende il decorso del termine per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale. La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate. ^{(13) (21)}

12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10, ovvero alla delibera di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'[articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#). ^{(18) (14) (21)}

[13. Le regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'[articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), formalmente approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre 2012, un'anticipazione di cassa da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. ⁽⁵⁾]

[14. L'anticipazione di cui al comma 13 è concessa, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì le modalità per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata l'anticipazione. [\(5\)](#)]

[15. Alla copertura degli oneri derivanti, nell'anno 2012, dalle disposizioni recate dai commi 13 e 14 si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 5. [\(5\)](#)]

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [\(22\)](#) [\(15\)](#)

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[\(3\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[\(4\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(5\)](#) Comma soppresso dal [comma 9-septies del presente art. 1, D.L. 174/2012](#), come inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013.

[\(6\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, e così modificato dall'[art. 11, comma 16, D.L. 28 giugno 2013, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 99](#). Il presente comma era stato sostituito dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. a\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(7\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(8\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall'[art. 3, comma 3, lett. c\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(9\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall'[art. 1, comma 4, lett. d\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella

G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. d\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(10\)](#) Comma inserito dall'[art. 1, comma 230, L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 4, lett. e\), D.L. 31 ottobre 2013, n. 126](#), non convertito in legge ([Comunicato 31 dicembre 2013](#), pubblicato nella G.U. 31 dicembre 2013, n. 305) e dall' [art. 3, comma 3, lett. e\), D.L. 30 dicembre 2013, n. 151](#), non convertito in legge ([Comunicato 1° marzo 2014](#), pubblicato nella G.U. 1° marzo 2014, n. 50).

[\(11\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni.

[\(12\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), corretta con ordinanza 7-15 maggio 2014, n. 131 (Gazz. Uff. 21 maggio 2014, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; b) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrato»; c) l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale».

[\(13\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale del primo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; b) l'illegittimità costituzionale del terzo periodo del presente comma; c) l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del presente comma, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui al presente comma.

[\(14\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio-6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

[\(15\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio–6 marzo 2014, n. 39 (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui impone alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni dei commi 7, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni; 10, primo periodo, limitatamente alle parole «che lo trasmette al presidente della Regione»; 10, secondo periodo, limitatamente alle parole «al presidente della regione per il successivo inoltrato»; 11, primo periodo, nella parte in cui prevede il «presidente della regione», anziché il «presidente del consiglio regionale»; 11, terzo periodo; 11, quarto periodo, nella parte in cui prevede che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla «decadenza di cui al presente comma», anziché all'omessa regolarizzazione di cui allo stesso comma 11; 12, là dove prevede che «La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al comma 11 conseguono» anziché prevedere che «L'obbligo di restituzione di cui al comma 11 consegue».

[\(16\)](#) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 1\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(17) Comma così sostituito dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 2\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(18) Comma così modificato dall' [art. 33, comma 2, lett. a\), n. 3\), D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

(19) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(20) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(21) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 10, 11 e 12, promosse in riferimento agli articoli 116, 117, 119 e 127 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

(22) La [Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio - 6 marzo 2014, n. 39](#) (Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nonché non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, promosse in riferimento a varie norme meglio precisate in sentenza.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 21 dicembre 2012](#).

(24) Per le linee guida di cui al presente comma vedi la [Deliberazione 11 febbraio 2013, n. 5](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 9/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 17 febbraio 2015, n. 7/SEZAUT/2015/INPR](#), la [Deliberazione 2 maggio 2016, n. 17/SEZAUT/2016/INPR](#), la [Deliberazione 4 maggio 2017, n. 10/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 14 maggio 2018, n. 11/SEZAUT/2018/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 11/SEZAUT/2019/INPR](#) e la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 5/SEZAUT/2020/INPR](#).

(25) Vedi, anche, la [Deliberazione 22 febbraio 2013, n. 6/SEZAUT/2013/INPR](#), la [Deliberazione 4 marzo 2014, n. 5/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 15 aprile 2014, n. 10/SEZAUT/2014/INPR](#), la [Deliberazione 19 luglio 2017, n. 18/SEZAUT/2017/INPR](#), la [Deliberazione 28 maggio 2019, n. 10/SEZAUT/2019/INPR](#) e la [Deliberazione 20 aprile 2020, n. 4/SEZAUT/2020/INPR](#).

(26) Vedi, anche, l' [art. 17, comma 5, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 maggio 2014, n. 68](#).

(27) Vedi, anche, l' [art. 1, comma 799, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 [\(1\)](#) (artt. 3, 11, 39 e 50 – estratto allegato 4/2).

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

Art. 3 *Principi contabili generali e applicati* [\(6\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:

- a) della programmazione (allegato n. 4/1);
- b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
- d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).

2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile.

4. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale

vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'*articolo 14 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#)*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. [\(7\)](#)

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e

degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

6. I principi contabili applicati di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: [\(12\)](#) [\(17\)](#)

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; [\(8\)](#)

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato

n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. [141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.](#) ⁽¹⁵⁾

9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

10. La quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 non è applicata al bilancio di previsione 2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

11. Il principio generale n. 16 della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12.

12. L'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78.

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono

essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto. Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo. [\(9\)](#) [\(16\)](#)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: [\(10\)](#)

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto. [\(14\)](#)

17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014. [\(11\)](#)

17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di cui al comma 16 è disciplinata la modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non più di 30 esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. [\(13\)](#)

[\(6\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(7\)](#) Comma inserito dall' [art. 1, comma 506, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(8\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 1, comma 505, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. a\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(10\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 538, lett. b\), nn. 1\) e 2\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 507, lett. a\) e b\), L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

[\(12\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(13) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. b\), D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [Decreto 2 aprile 2015](#).

(15) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l' [art. 2, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2015, n. 125](#).

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 dicembre 2016](#).

(17) In deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014, previsto dal presente alinea, vedi l' [art. 1, comma 783, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

Art. 11 *Schemi di bilancio* [\(38\)](#)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo

i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto; [\(39\)](#)

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [\(39\)](#)

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. [9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.](#)

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

[\(38\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

[\(39\)](#) Lettera inserita dall' [art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 39 *Il sistema di bilancio delle regioni* [\(95\)](#)

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, con legge, il bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 9, con le modalità previste dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1, dallo statuto e dall'ordinamento contabile. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

6. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, e sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

7. Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti:

- a) in entrata, gli importi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente e del fondo pluriennale vincolato in c/capitale;
- b) nell'entrata del primo esercizio, gli importi relativi all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, nei casi individuati dall'art. 42, comma 8, con l'indicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione utilizzata anticipatamente;
- c) in spesa, l'importo del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Il disavanzo di amministrazione presunto può essere iscritto nella spesa del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12;
- d) in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente.

8. Nel bilancio, ciascun stanziamento di spesa di cui al comma 5, lettere b) e c), individua:

a) la quota che è già stata impegnata negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio di riferimento;

b) la quota dello stanziamento di competenza costituita dal fondo pluriennale vincolato, destinata alla copertura degli impegni che sono stati assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi e degli impegni che si prevede di assumere nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi. Con riferimento a tale quota, non è possibile impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il medesimo codice del piano dei conti della spesa cui il fondo si riferisce.

9. Formano oggetto di specifica approvazione del consiglio regionale, le previsioni di cui al comma 5, lettere c) e d), per ogni unità di voto e le previsioni del comma 7.

10. Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4.

11. Alla legge concernente il bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, e i seguenti documenti:

a) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

b) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b).

12. Al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di cui al comma 10 sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 7.

13. Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio

gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto.

14. In relazione a quanto disposto dal comma 6, le regioni adottano misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

15. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47.

16. Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato.

[\(95\)](#) Articolo aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\)](#), [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#), che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Art. 50 *Assestamento del bilancio* [\(109\)](#)

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli

istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

[\(109\)](#) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126*, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

Estratto Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011**PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'art. 6 del [decreto legge n. 16 del 2014](#), il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

2. Principio della competenza finanziaria

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

5. Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa

5.1. Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo

sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

- la ragione del debito;
- l'indicazione della somma da pagare;
- il soggetto creditore;
- la scadenza dell'obbligazione;
- la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione. Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica.

Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione [\(163\)](#), di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Nei casi in cui è consentita l'assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l'elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell'esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Consiglio dell'ente (gli enti strumentali delle regioni, province e Comuni trasmettono tali provvedimenti all'ente vigilante).

5.2 Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di personale:

- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

- nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Fa eccezione l'ipotesi di blocco legale dei rinnovi economici nazionali, senza possibilità di recupero, nel qual caso l'accantonamento non deve essere operato.

Negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all'impegno, per l'intero importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In occasione del rendiconto si cancellano gli impegni cui non corrispondono obbligazioni formalizzate.

- Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del [D.Lgs. 165/2001](#), sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie

di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;

b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il valore del fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;

b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso.

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al pagamento di tali voci prima del riaccertamento straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita anell'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relative al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lettera a).

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;

c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso.

In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'[articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016](#), compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'[articolo 113](#), comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale ([art. 113 del d.lgs. 50/2016](#)). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'[art. 113 del d.lgs. 50/2016](#) (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'[articolo 113](#), comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

- Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso

di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Identiche regole si applicano a qualsiasi altra voce stipendiale accessoria che sia sottoposta a condizione sospensiva, in analogia a quanto appena espresso.

b) per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi:

- nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente;

- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto, di somministrazione e altre forniture periodiche ultrannuali. Ad esempio, al momento della firma del contratto di fornitura continuativa di servizi a cavallo tra due esercizi si impegna l'intera spesa, imputando distintamente nei due esercizi le relative quote di spesa. Ciascuna quota di spesa trova copertura nelle risorse correnti dell'esercizio in cui è imputata e non richiede la costituzione del fondo pluriennale vincolato;

- riguardanti gli aggi corrisposti sui ruoli, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto nella convenzione per la riscossione dei tributi applicato all'ammontare delle entrate accertato, al netto dell'eventuale relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

- nell'esercizio in cui la prestazione è resa per i gettoni di presenza dei componenti del Consiglio, anche se le spese sono liquidate e pagate nell'esercizio successivo;

- riguardanti le commissioni per l'alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni, nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate, per un importo pari a quello previsto dal contratto, nel caso in cui il provento è incassato al netto. La contabilizzazione di tali oneri è effettuata nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio, anche nel caso di assenza di un pagamento effettivo. La copertura delle commissioni per l'alienazione di beni immobili o di titoli e partecipazioni può essere costituita dalle entrate correlate.

c) per la spesa relativa a trasferimenti correnti:

- nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. L'amministrazione pubblica ricevente rileverà l'accertamento di

entrata riferito al trasferimento corrente e ad esso saranno correlate le obbligazioni giuridiche passive che scadono nell'esercizio di riferimento correlate al trasferimento o la creazione del fondo vincolato da trasferire ai futuri esercizi (nel caso di progetti specifici finanziati da trasferimenti correnti finalizzati);

- nel caso di contributi in conto interessi o contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente negli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento

Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. I trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali.

d) per la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), l'imputazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere.

e) nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'Investimento finanziato dal debito, è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

L'ente fornisce informazioni riguardanti la gestione IVA nella relazione sulla gestione al consuntivo.

In contabilità finanziaria, le spese effettuate nell'ambito di attività commerciali soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), sono registrate come segue:

a. la spesa concernente l'acquisizione di beni o di servizi è impegnata per l'importo comprensivo di IVA;

b. tra le entrate correnti si accerta un' entrata di importo pari all'IVA derivante dall'operazione di inversione contabile, al capitolo codificato E.3.05.99.03.001 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge).

c. emette un ordine di pagamento a favore del fornitore per l'importo fatturato al lordo dell'IVA a valere dell'impegno di spesa di cui alla lettera a, con contestuale ritenuta per l'importo dell'IVA;

d. a fronte della ritenuta IVA indicata alla lettera a. si provvede all'emissione di una reversale in entrata di pari importo a valere dell'accertamento di cui alla lettera b;

e. alle scadenze per la liquidazione dell'IVA, in considerazione delle risultanze delle scritture della contabilità economico patrimoniale e delle scritture richieste dalle norme fiscali, l'ente determina la propria posizione IVA e, se risulta un debito IVA, impegna la relativa spesa alla voce codificata U.1.10.03.01.000 «Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali.

Le amministrazioni che, per la determinazione dell'IRAP, hanno optato per l'applicazione del *metodo commerciale* sulle attività rilevanti ai fini IRAP e, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, evidenziano un credito, relativo ai maggiori versamenti degli acconti mensili IRAP effettuati nell'anno precedente, in misura superiore rispetto all'imposta dovuta per la quota "commerciale" delle retribuzioni erogate al personale impiegato promiscuamente nelle attività oggetto di opzione, accertano il credito IRAP imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso.

f) gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva. Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento. Per gli esercizi ancora non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento. Gli impegni sono registrati a seguito dell'effettiva erogazione del prestito o della messa a disposizione del finanziamento (Cassa Depositi e Prestiti).

g) gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le

spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

i) anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

[\(163\)](#) La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo ad eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si intendono per prestazioni periodiche quelle che si ripetono a distanza di tempo a scadenze determinate, come ad es. la fornitura quotidiana di determini beni necessari per la gestione della propria attività, mentre le prestazioni continuative sono rese senza interruzioni per tutta la durata del contratto, come accade, ad es., in materia di erogazione di gas o di energia elettrica”;

Il contratto di somministrazione si distingue:

a) dal contratto di appalto, perché l'oggetto dell'appalto si sostanzia nel compimento di un'opera o di un servizio, mentre il contratto di somministrazione ha ad oggetto la fornitura continuativa o periodica di cose;

b) dal contratto di vendita a consegne ripartite, nel quale, attesa l'unicità della prestazione, la consegna di una determinata quantità di cose avviene in più momenti ed in modo frazionato per agevolare l'esecuzione o il ricevimento della medesima prestazione. Il contratto di somministrazione, invece, è volto a soddisfare un bisogno che perdura nel tempo. Un'ulteriore differenza tra il contratto di fornitura e il contratto di vendita a consegna ripartita è la possibilità di recesso, previo preavviso, senza penali

L.R. 30 aprile 2020, n. 3 [\(1\)](#).

Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020-2022.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Calabria 30 aprile 2020, n. 40.

Art. 1 *Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. Lo stato di previsione di competenza delle tipologie dell'entrata della Regione per il triennio 2020-2022, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge è approvato in euro 8.136.010.878,34 per l'anno 2020 e in euro 5.649.903.087,67 e 5.393.272.914,69 rispettivamente per gli anni 2021 e 2022 (tabella A).
 2. Lo stato di previsione delle contabilità speciali dell'entrata per il triennio 2020-2022 è approvato in euro 1.877.345.290,52 per l'anno 2020 e in euro 1.876.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. È autorizzato l'accertamento delle entrate per il triennio 2020-2022.
 4. Lo stato di previsione di competenza dei programmi della spesa della Regione per il triennio 2020-2022, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge, è approvato in euro 8.136.010.878,34 per l'anno 2020 e in euro 5.649.903.087,67 e 5.393.272.914,69 rispettivamente per gli anni 2021 e 2022 (tabella B).
 5. Lo stato di previsione delle contabilità speciali della spesa per il triennio 2020-2022 è approvato in euro 1.877.345.290,52 per l'anno 2020 e in euro 1.876.155.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 (tabella B - riga uscite per conto terzi).
 6. È autorizzata l'assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa di cui ai commi 4 e 5.
-
-

Art. 2 *Bilancio di cassa - Stato di previsione dell'entrata e della spesa.*

1. È approvato in euro 13.936.371.885,79 lo stato di previsione di cassa delle tipologie dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A).
 2. È approvato in euro 2.264.996.425,02 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2020, annesso alla presente legge (tabella A - riga entrate per conto terzi).
 3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2020.
 4. È approvato in euro 13.345.598.196,17 lo stato di previsione di cassa dei programmi della spesa della Regione per l'anno finanziario 2020, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B).
 5. È approvato in euro 2.270.782.331,50 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l'anno finanziario 2020, annesso alla presente legge (tabella B - riga uscite per conto terzi).
 6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai commi 4 e 5.
-

Art. 3 *Residui attivi e passivi presunti.*

1. È approvato in euro 5.700.427.394,64 il totale dei residui attivi presunti delle tipologie al 1° gennaio 2020, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
 2. È approvato in euro 387.651.134,50 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2020, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A).
 3. È approvato in euro 4.749.523.706,18 il totale dei residui passivi presunti dei programmi al 1° gennaio 2020, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
 4. È approvato in euro 393.437.040,98 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1° gennaio 2020, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B).
-

Art. 4 *Entrate derivanti dalla contrazione di mutui.*

1. Per come già autorizzato con l'[articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 32](#) (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2016-2018), le entrate derivanti dalla contrazione di mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi operativi per la Calabria 2014-2020, inerenti al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono determinate per ciascuna delle annualità 2020/2022 in euro 40.426.824,99.

2. Per come già autorizzato con l'[articolo 3, comma 4, della legge regionale 19 dicembre 2018, n. 48](#) (Legge di Stabilità regionale 2019), le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura degli investimenti da realizzarsi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sottoscritto in data 15 ottobre 2018, sono determinate in euro 40.519.899,16 per l'annualità 2020, in euro 46.086.701,69 per l'annualità 2021 e in euro 46.082.241,11 per l'annualità 2022.

3. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura nello stanziamento dei Programmi U.50.01 e U.50.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022. Per gli anni successivi le rate di ammortamento trovano copertura nei relativi bilanci.

Art. 5 *Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01, ed è determinato in euro 8.000.000,00 per l'anno 2020, euro 7.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l'anno 2022.

2. Sono considerate obbligatorie e d'ordine le spese specificate nell'elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

Art. 6 *Fondo di riserva per le spese impreviste.*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'art. [48, comma 1, lettera b\)](#) del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), è iscritto nello stato di previsione della spesa del Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 650.000,00.

Art. 7 *Fondo di riserva di cassa.*

1. Il fondo di riserva di cassa è iscritto nello stato di previsione della spesa al Programma U.20.01 ed è determinato per l'esercizio finanziario 2020 complessivamente in euro 700.000.000,00.

Art. 8 *Quadro generale riassuntivo.*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione, annesso alla presente legge, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 *Classificazione dell'entrata e della spesa.*

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. I Titoli e le Tipologie delle entrate sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella A).

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dagli [articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni. Le Missioni e i Programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

Art. 10 *Autorizzazione alle variazioni al bilancio.*

1. Le variazioni sono effettuate ai sensi degli [articoli 48 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 *Allegati del bilancio.*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio di previsione 2020-2022, per come previsti dall'[articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (art. 3bis).**Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.****Articolo 3-bis** *Ulteriori funzioni del Collegio* [\(6\)](#).

1. In attuazione dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;

b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'[articolo 22, comma 3, lettera d\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

(6) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 29 marzo 2013, n. 14*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 2* della stessa legge).

L.R. 19 ottobre 2004, n. 25.

Statuto della Regione Calabria

TITOLO V

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali

Art. 39

Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.



Deliberazione n. 109/2020/PRSE
Comune di Viterbo (VT)
Esercizi finanziari 2014-2018

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Alessandro FORLANI	Consigliere;
Carla SERBASSI	Consigliere;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario (relatore);
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*Nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, svolta in modalità da remoto,
ha assunto la seguente*

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n. 266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n. 6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n. 12/SEZAUT/2019/INPR (2018);

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall'Organo di revisione del comune di Viterbo (VT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2014 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 2312 del 24/04/2020, con cui si dava termine all'Ente per rispondere al 19/06/2020, termine successivamente prorogato al 15/09/2020, dietro espressa richiesta da parte dell'Ente;

VISTA la nota prot. Cdc n. 4832 del 17/09/2020, con cui si sollecitava l'Ente ad un riscontro istruttorio entro e non oltre il 23/09/2020, attesa la mancata risposta entro il 15/09/2020 e in considerazione dell'ampia proroga dei termini già concessa;

VISTA la risposta del comune di Viterbo, prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020 e relativi allegati;

VISTE l'ordinanza n. 34/2020 e n. 35/2020, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'Adunanza in data odierna, da svolgersi in modalità da remoto;

VISTO l'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124) e, da ultimo,

dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19;

RITENUTA la legittimità delle Adunanze "da remoto" ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con la legge 25 giugno 2020 n. 70 e, da ultimo, dall'art. 26 ter del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (conv. dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126), ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo finanziario sugli enti locali di competenza della Sezione, avendo garantito il contraddittorio in forma cartolare con l'Amministrazione interessata e la collegialità della decisione;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui *"Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"* nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale *"le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti"*;

VISTO il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *"Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020"*;

VISTO il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti recante *"Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle Camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"*;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell'esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, è stata svolta un'attività istruttoria (prot. Cdc n. 2312 del 24/04/2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate nell'ambito delle verifiche d'ufficio. Con successiva nota prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020 (e relativi allegati), l'Ente ha dato riscontro a quanto richiesto, nei termini che saranno di seguito meglio evidenziati.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul comune di Viterbo all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si fa presente che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato*

rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell'art. 97 Cost.,

richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all'armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, tutti gli eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro "in modo ordinato e concatenato" in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla

giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *“il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie”* (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato anche dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, in occasione dell’elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 e 2019, approvate rispettivamente con la deliberazione n. 12/2019/INPR e la deliberazione n. 9/2020/INPR).

In via preliminare rispetto alle criticità contabili sotto riportate, la Sezione fa presente che l’approvazione dei rendiconti, per gli esercizi finanziari 2014, 2016, 2017 e 2018, è sempre stata adottata oltre i termini di cui all’art. 227 del TUEL (deliberazione consiliare n. 54 del 19 maggio 2015; deliberazione consiliare n. 54 del 29 giugno 2017; deliberazione consiliare n. 83 del 31 luglio 2018; deliberazione consiliare n. 64 del 04 giugno 2019).

A tale proposito, preso atto che in sede istruttoria è emerso che *“Il passaggio alla competenza finanziaria potenziata che ha comportato un diverso modo di affrontare il riaccertamento dei residui, ha richiesto negli anni una più attenta e accurata disamina da parte dei responsabili dei servizi sull’individuazione dell’esigibilità dell’entrata e della spesa. In aggiunta a quanto sopra, il congedo per raggiunti limiti di età da parte di dipendenti che hanno sempre fornito la propria esperienza e memoria nel riaccertamento ordinario ha compromesso il rispetto della tempistica dell’approvazione del rendiconto. Il loro pensionamento ha determinato un vulnus nel ricostruire i necessari impegni contabili alla fine dell’esercizio in particolar modo quelli inerenti le opere pubbliche”*, si invita l’Ente, per il futuro, al rispetto delle tempistiche *ex lege* previste, adottando ogni misura organizzativa utile a garantire l’esame dei documenti di bilancio da parte della Giunta e del Consiglio, ai fini della definitiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 227 del TUEL.

2.A. Riaccertamento straordinario dei residui.

Nel corso dell’istruttoria, sono stati richiesti chiarimenti in merito al ripiano del maggior disavanzo, riconosciuto a valle delle operazioni di riaccertamento

straordinario dei residui, atteso che, nell'esercizio 2018 non risultava applicata alcuna quota di disavanzo di amministrazione, mentre nell'esercizio 2017 risultava applicata una quota di euro 90.521,65, nell'esercizio 2016 una quota di euro 117.248,50 e nell'esercizio 2015 una quota di euro 166.283,77.

Si fa presente che il comune di Viterbo (ente coinvolto nella sperimentazione dell'armonizzazione contabile nel 2014), in sede di riaccertamento straordinario dei residui ha dichiarato un maggior disavanzo pari ad euro - 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48 (delibera consiliare n. 127/2015).

In merito alla discrasia delle quote di ripiano sopra evidenziata, l'Ente ha riferito quanto segue:

“La quota applicata al bilancio di previsione 2015 è aumentata di 49.035,27 e quindi ammonta ad Euro 166.283,77 in quanto l'Ente si è avvalso della facoltà di cui al D.M. 2 aprile 2015, articolo 1 comma 7, che testualmente dispone: “Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo può essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento può essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014”. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dalla rideterminazione del FCDE al 31/12/2014 rispetto a quello determinato alla data del 31/12/2013 ammonta a complessivi 4.006.744,22: la quota di Disavanzo di Amministrazione imputabile alla sola gestione 2014 risultava pari ad € 49.035,27 (differenza fra 4.055.779,49 meno 4.006.744,22). L'intera quota imputabile alla gestione 2014 è stata quindi iscritta nel Bilancio di Previsione 2015/2017, relativamente alla sola annualità 2015. Il bilancio di previsione 2016-2018, esercizio finanziario 2016 è stato correttamente redatto iscrivendo la quota annua di ripiano pari a euro 117.248,48 mentre la quota di ripiano del disavanzo iscritta nel bilancio 2017 è stata pari a euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo

pari a euro 90.321,65, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Infatti, il rendiconto della gestione 2015 evidenzia un prospetto del risultato di amministrazione dove la quota libera dell'avanzo è pari -1.970.048,87 mentre quello del 2016 riporta una quota disponibile di Euro - 90.321,65. Alla data del 31 dicembre 2017 il disavanzo risulta interamente ripianato in quanto la quota disponibile del risultato di amministrazione a tale data è pari a + 1.070.596,08. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare, non è stato iscritto in bilancio alcun disavanzo".

Di seguito si riportano i dati relativi alla parte disponibile del risultato di amministrazione (lett. E) dal 2014 al 2018 (per il 2016, si evidenzia che il dato presente nelle banche dati è sempre euro - 90.521,56 e che, verosimilmente, l'Ente, per mero refuso, ha indicato nella risposta istruttoria l'importo di - 90.321,65):

	2014	2015	2016	2017	2018
Parte disponibile	- 4.055.779,49	-1.970.048,87	-90.521,65	1.070.596,08	2.038.997,88

Nel rilevare, in definitiva, che l'Ente, dal bilancio di previsione 2018, non ha più applicato la quota di ripiano del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, in quanto il risultato di amministrazione 2017 chiude con un avanzo disponibile, la Sezione osserva quanto segue.

I risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, *ex se*, esimere l'Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l'effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall'approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017.

Fermo restando, difatti, che l'Ente ha la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l'adozione di uno o più atti, da parte dell'Ente, da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l'importo.

In tal senso, sebbene con riferimento ad una fattispecie parzialmente diversa, si è espressa la giurisprudenza della Corte dei conti, con particolare riguardo alla

possibilità di modificare il piano di rientro del disavanzo, derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, sostituendo all'originaria previsione del massimo spazio temporale concesso dalla norma (art. 3, comma 16, d.lgs. 118/2011) il ripiano in un unico esercizio, mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla alienazione di un immobile (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 71/2016/PAR).

A tale proposito, la Corte ha fatto espresso riferimento alle previsioni di cui all'art. 2, commi da 4 a 8, del D.M. 2 aprile 2015 e, per quanto di specifico interesse per la fattispecie in esame, rileva, in particolare, la previsione di cui al comma 7, dell'art. 2 in parola, secondo cui *“A seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, è approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l'entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l'esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l'importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero”*.

Si fa presente, peraltro, che l'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015, al comma 2, chiarisce che *“Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 538, lettera b) punto 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori”*.

Da tutto quanto sopra riportato, ne consegue che, ove l'Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del *contrarius actus*, una delibera consiliare – corredata dal parere dell'Organo

di revisione – da cui emerga l'avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (vd. deliberazione di questa Sezione n. 50/2020/PRSE).

Diversamente, ove l'Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione, e all'applicazione della quota in parola per le successive annualità previste (in origine, si ribadisce, le annualità per il recupero del disavanzo erano complessivamente pari a n. 30).

Da ultimo, si segnala la previsione di cui all'articolo 111, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020), secondo cui *“Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”*.

Ciò posto, si richiede all'Ente di trasmettere alla Sezione ogni atto utile alla verifica dell'avvenuto totale ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (con indicazione delle relative fonti di copertura), secondo le modalità sopra descritte, o, in alternativa, di comunicare il mantenimento delle tempistiche del piano originario, producendo ogni atto utile alla verifica del recupero della quota annuale di euro 117.248,48, oppure di comunicare l'eventuale variazione delle modalità e/o delle tempistiche di recupero del maggior disavanzo, originariamente previste, tenuto conto delle novità legislative di cui al D.L. n. 18/2020. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso alla Sezione entro il 31/01/2021.

2.B. Gestione dei residui.

In merito alla mole di residui attivi, nel corso dell'istruttoria sono stati richiesti approfondimenti, con particolare riferimento alle iniziative volte alla riscossione dei crediti e alla valutazione circa l'esigibilità degli stessi, nel corso degli anni. Sul fronte

dei residui passivi, sebbene la mole sia decisamente inferiore rispetto a quella dei residui attivi, non si può non osservare che il mancato pagamento nei tempi di legge potrebbe comportare l'aggravio di ulteriori oneri a carico dell'Ente ed essere, altresì, causa di eventuali contenziosi con i fornitori.

I residui attivi al 31/12/2018, pari ad euro 79.014.379,45, risultano in aumento rispetto sia al valore dei residui attivi al 31/12/2017, che è pari ad euro 75.667.524,12, sia al valore degli stessi al 31/12/2016, pari ad euro 61.581.413,03.

Al 31/12/2018, si registra, peraltro, un aumento del valore del Fondo cassa al 31/12/2018 rispetto alle annualità precedenti, più che raddoppiato dal 2015 al 2018, con un *trend* stazionario nel biennio 2016-2017, unitamente ad un forte calo, nella sola annualità 2017, sia delle riscossioni sia dei pagamenti.

Di seguito, si riporta l'evoluzione, dal 2015 al 2018, dei dati relativi alle riscossioni/pagamenti, residui attivi/passivi e fondo cassa al 31/12.

	2015	2016	2017	2018
Riscossioni	78.241.952,62	75.188.833,32	62.570.046,09	77.047.270,00
Pagamenti	70.375.193,06	60.764.566,07	62.369.141,10	70.469.356,97
Fondo cassa al 31/12	15.789.105,15	30.213.372,40	30.414.277,39	36.992.190,42
Residui attivi al 31/12	67.020.527,34	61.581.413,03	75.667.524,12	79.014.379,45
Residui passivi al 31/12	22.063.811,43	25.911.125,63	31.099.657,93	30.538.164,81

Si riporta, altresì, l'andamento dei residui attivi (1, 3, 9) e passivi (1, 2) e le percentuali di riscossione e pagamento realizzate negli esercizi dal 2014 al 2018.

GESTIONE DEI RESIDUI 2014			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	23.159.486,58	12.361.016,93	2.108.545,10
Residui riscossi	12.281.781,80	2.682.978,29	700.702,40
Residui stralciati o cancellati	457.307,84	230.821,55	0,02
Maggiori residui attivi			
Residui da riscuotere alla data del 31/12	10.420.396,94	9.447.217,09	1.407.842,68
% di riscossione dei residui	54,10%	22,12%	33,23%

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI 2015			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	26.969.605,96	15.120.549,97	2.010.279,40
Residui riscossi	14.723.222,28	2.969.774,61	786.337,84
Residui stralciati o cancellati			26.120,16
Maggiori residui attivi	54.279,91	997.459,06	
Residui da riscuotere alla data del 31/12	12.300.663,59	13.148.234,42	1.197.821,40
% di riscossione dei residui	54,48%	18,43%	39,63%

GESTIONE DEI RESIDUI 2016			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	24.669.255,03	19.619.370,85	1.794.813,81
Residui riscossi	11.058.170,80	3.013.104,24	378.038,76
Residui stralciati o cancellati	1.905.634,57	384.590,90	828.218,32
Maggiori residui attivi			
Residui da riscuotere alla data del 31/12	11.705.449,66	16.221.675,71	588.556,73
% di riscossione dei residui	48,58%	15,66%	39,11%

GESTIONE DEI RESIDUI 2017			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	22.853.874,62	21.708.088,67	1.185.619,46
Residui riscossi	7.830.484,13	1.536.529,77	218.535,70
Residui stralciati o cancellati		0,00	1.191,56
Maggiori residui attivi	558.289,41	579.501,07	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12	15.581.679,90	20.751.059,97	965.892,20
% di riscossione dei residui	33,45%	6,89%	18,45%

GESTIONE DEI RESIDUI 2018			
	Titolo 1	Titolo 3	Titolo 9
Residui rimasti da riscuotere alla data dell'1/1	32.054.059,53	25.684.301,84	1.482.267,18
Residui riscossi	11.408.536,97	2.192.944,19	411.700,35
Residui stralciati o cancellati	2.394.568,18		102.266,27
Maggiori residui attivi	0,00	464.271,46	0,00
Residui da riscuotere alla data del 31/12	18.250.954,38	23.955.629,11	968.300,56
% di riscossione dei residui	38,47%	8,39%	29,83%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2014		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	31.001.224,99	6.597.606,09
Residui pagati	18.954.465,86	2.021.795,73
Residui stralciati o cancellati	10.037.968,47	4.193.401,06
Residui da pagare alla data del 31/12	2.008.790,66	382.409,30
% pagamento dei residui	90,42%	84,09%

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI 2015		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	13.928.255,46	1.648.977,27
Residui PAGATI	10.141.069,42	1.300.293,74
Residui stralciati o cancellati	2.052.743,91	212.630,14
Residui da pagare alla data del 31/12	1.734.442,13	136.053,39
% pagamento dei residui	85,39%	90,53%

GESTIONE DEI RESIDUI 2016		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	14.404.767,81	3.307.019,87
Residui PAGATI	9.373.604,55	1.306.788,20
Residui stralciati o cancellati	775.053,30	1.520.882,56
Residui da pagare alla data del 31/12	4.256.109,96	479.349,11
% pagamento dei residui	68,77%	73,16%

GESTIONE DEI RESIDUI 2017		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	17.193.814,86	2.817.076,98
Residui PAGATI	9.321.624,51	2.060.185,59
Residui stralciati o cancellati	1.032.496,66	14.270,01
Residui da pagare alla data del 31/12	6.839.693,69	742.621,38
% pagamento dei residui	57,68%	73,50%

SOLO GESTIONE DEI RESIDUI: 2018		
	Titolo 1	Titolo 2
Residui rimasti da pagare alla data dell'1/1	21.360.068,14	4.559.798,70
Residui PAGATI	11.982.259,78	871.137,54
Residui stralciati o cancellati	2.113.391,67	551.443,83
Residui da pagare alla data del 31/12	7.264.416,69	3.137.217,33
% pagamento dei residui	62,26%	21,73%

Ciò posto, l'Ente ha evidenziato che il passaggio alla cd. competenza finanziaria potenziata ha comportato l'aumento dei residui attivi e il contestuale aumento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) che, nel caso di specie, passa da euro 23.842.876,04 del 2015 all'importo di euro 37.673.301,48 del 2019.

L'Ente ha riferito, inoltre, in merito alla riscossione, in c/competenza e in c/residui, con riguardo alle entrate derivanti da recupero evasione tributaria IMU e sanzioni per violazioni del codice della strada, con un aggiornamento del dato al 2019, come riportato nelle tabelle che seguono.

Recupero Evasione tributaria IMU

Esercizio finanziario	Acc.	Risc/Comp	% Risc/Comp	Risc/Res
2015	250.000	0,00	0	86.074,94
2016	1.291.026,00	77.617,29	6%	152.321,70
2017	5.200.000,00	213.164,00	4,1%	328.049,82
2018	3.881.945,00	68.005,61	1,75%	999.468,07
2019	4.000.001,00	216.533,49	5,41%	1.007.555,25

Sanzioni per violazioni codice della strada

Esercizio finanziario	Acc.	Risc/Comp	% Risc/Comp	Risc/Res
2015	1.100.000,00	366.754,13	33,34%	267.797,11
2016	1.100.000,00	334.802,89	30,44%	314.352,99
2017	1.750.000,00	549.805,37	31,41%	388.834,26
2018	1.830.109,46	506.424,36	27,67%	721.326,10
2019	1.523.123,50	482.514,18	31,68%	508.544,27

Dai dati sopra riportati, si rileva la necessità di uno sforzo da parte dell'Ente, per migliorare gli stessi, non solo al fine di garantire entrate certe al bilancio comunale, ma anche al fine di liberare le risorse accantonate a consuntivo a titolo di FCDE che, come noto, sono strettamente connesse all'andamento delle riscossioni in c/residui, nell'ultimo quinquennio, delle entrate considerate di dubbia e difficile esazione. Dal momento in cui, difatti, si avrà un miglioramento tangibile delle riscossioni in c/residui, sarà possibile ridurre l'accantonamento a titolo di FCDE, devolvendo, pertanto, i relativi importi al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

Sul punto, si evidenzia, altresì, la strategica rilevanza di un costante monitoraggio della mole dei residui attivi e passivi, specie a valle dell'entrata in vigore delle regole dell'armonizzazione contabile e del principio della competenza finanziaria potenziata. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 118/2011, difatti, *“per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”* (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Tali principi vanno scrupolosamente osservati da parte dell'Ente, affinché vi sia un adeguato controllo, a monte, delle attività di accertamento e riscossione delle entrate e di impegno e liquidazione delle spese e, a valle, delle attività di ricognizione annuale dei residui. Tali attività sono propedeutiche ad una costruzione *“affidabile e sincera”* del risultato di amministrazione, che non deve essere mai inquinato da poste non attendibili e veritiere.

In merito ai residui, così come evidenziato dal punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, si rammenta che a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria potenziata, gli stessi sono interamente costituiti da obbligazioni scadute e, pertanto, con riferimento a tali crediti, è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale

dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

Sul fronte dei residui passivi, si ribadisce il fatto che gli stessi devono tendere ad una progressiva riduzione, evidenziando, altresì, che i debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio, attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui, infine, l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Sul punto, l'Ente ha riferito, in sede istruttoria, che esistono partite debitorie in contestazione negli anni 2015-2018 con la Talete S.p.A. (*"si fa riferimento ai debiti verso il gestore del servizio idrico integrato per fornitura acqua"*), relative ai consumi idrici dall'anno 2011 al 2018, per un importo residuo totale in bilancio pari ad euro 3.992.653,13. A tale proposito, la Sezione osserva come, dagli esiti dell'istruttoria svolta, con la Talete S.p.A. risulta in corso un contenzioso, in virtù del quale l'Ente ha dichiarato di aver effettuato un accantonamento, al 31/12/2019, di euro 908.000,00.

Nel valutare positivamente ogni accantonamento di carattere prudenziale, specie ove siano in gioco importi di considerevole entità, si invita l'Ente ad un attento monitoraggio delle partite in contestazione – soprattutto in caso di coinvolgimento di organismi partecipati e per importi rilevanti - con riserva di ogni successiva verifica da parte della Sezione, in occasione dei controlli sui prossimi rendiconti.

2.C. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria.

In sede istruttoria, sono state richieste informazioni sulle misure adottate dall'Ente per migliorare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, tenuto conto dei dati sotto riportati, di cui ai questionari relativi ai consuntivi 2017 e 2018.

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2017	Rendiconto 2017
Recupero evasione IMU	5.188.180,78	290.742,02	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	63.660,31	53.672,10	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	629,12	629,12	0,00	0,00
TOTALE	5.252.470,21	345.043,24	0,00	0,00

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2018	Rendiconto 2018
Recupero evasione IMU/TASI	3.881.945,00	68.005,61	2.843.000,00	3.478.752,37
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	65.663,65	65.663,65	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.947.608,65	133.669,26	2.843.000,00	3.478.752,37

A tale proposito, l'Ente ha riferito in merito alle misure adottate per rendere più efficiente l'attività di contrasto all'evasione tributaria, quali la "bonifica" delle banche dati tributarie, sportelli virtuali, gestione del contenzioso tributario direttamente dall'Ufficio. L'Ente ha, altresì, evidenziato che le difficoltà maggiori si riscontrano relativamente alla riscossione coattiva dei tributi locali, affidata alla Agenzia delle entrate-riscossioni (*"che non fornisce buoni risultati e che determina una grande mole di residui attivi in bilancio, i quali non possono essere eliminati fino alle comunicazioni di inesigibilità delle singole partite iscritte a ruolo. Tali comunicazioni non vengono trasmesse agli enti ormai da anni e i relativi termini di presentazione vengono regolarmente prorogati"*), e che, con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità, vi è l'intenzione di incrementare l'attività di controllo degli impianti pubblicitari installati nel territorio comunale, con impulso alle attività di verifica della correttezza dei versamenti effettuati e al recupero dell'imposta per la pubblicità non dichiarata.

L'Ente ha, inoltre, dichiarato che, in ragione della carenza di organico dell'ufficio tributi, nel 2018 ha provveduto all'affidamento di un servizio di supporto e

affiancamento al predetto ufficio, per l'attività di bonifica delle banche dati, di recupero dell'evasione e di attività accessorie, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata.

Dalla documentazione trasmessa, relativamente ai ruoli connessi alle violazioni amministrative anche diverse da quelle del codice della strada, con un aggiornamento al 30/04/2020, emerge che il riversato, rispetto al carico dei ruoli, continua ad essere esiguo. L'Ente ha comunque fatto presente che nel 2017 e nel 2018 vi è stato un aumento dei ruoli emessi per violazioni del codice della strada, a seguito dell'attivazione dei varchi elettronici della ZTL. Tale attivazione, del 2017, ha comportato un aumento degli accertamenti delle sanzioni per violazione del codice della strada, con l'emissione di ruoli per somme maggiori rispetto agli anni precedenti.

La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito, raccomanda all'Ente di proseguire nelle azioni intraprese, monitorando, in particolare, l'efficienza delle attività di riscossione svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione, nonché la percentuale del riversato rispetto al carico dei ruoli, in un'ottica di incremento progressivo delle relative somme. Come ricordato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 51/2019), peraltro, una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017).

In definitiva, si rileva l'esigenza di un presidio scrupoloso delle attività di riscossione tributaria coattiva, allo scopo di ridurre significativamente la parte di entrate accertate e non riscosse, incrementando in tal modo le risorse a disposizione dell'Ente e contribuendo alla maggiore "equità" del prelievo tributario (*ex multis*, vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 39/2019/PRSE).

2.D. Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Con riferimento al FCDE, in sede istruttoria l'Ente ha chiarito di aver sempre utilizzato il metodo di calcolo cd. ordinario (sul punto, erano emerse discrasie rispetto a quanto indicato nelle relazioni dell'Organo di revisione sui consuntivi dal 2015 al 2017).

Si riportano, di seguito, gli importi accantonati dall'Ente a consuntivo dal 2015 al 2018, riproducendo, altresì, nel prospetto sotto riportato, il metodo di calcolo utilizzato.

FCDE	2014	2015	2016	2017	2018
FCDE a rendiconto	17.988.431,75	23.842.876,04	26.470.006,40	32.549.514,53	37.195.599,06
Metodo di calcolo	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO

Dall'esame dei dati riportati dall'Ente in sede istruttoria, emerge che il FCDE accantonato, dal 2015 al 2018, risulta sempre superiore rispetto all'importo minimo ricavabile dal relativo calcolo, ad eccezione dell'annualità 2017, ove si registra uno scostamento, in difetto, di euro 952.105,32. A tale proposito, la Sezione osserva che, da una valutazione complessiva degli importi accantonati sino al 2018, non si ritiene utile richiedere, ad oggi, all'Ente di effettuare il recupero del FCDE non congruamente accantonato nel 2017, rammentando, tuttavia, che il calcolo dell'accantonamento in parola va sempre effettuato nello scrupoloso rispetto dei principi contabili (punto 3.3 ed esempio 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), onde evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Peraltro, nel caso di specie, giova fare presente che le percentuali di riscossioni in c/residui delle entrate di titolo 1 e 3, come già sopra evidenziato, sono piuttosto esigue e, pertanto, l'Ente è tenuto a valutare ed effettuare accantonamenti a titolo di FCDE rispettosi non solo dei principi contabili, ma anche di un più generale principio di prudenza.

In sede istruttoria, l'Ente ha fornito, altresì, un aggiornamento del dato del FCDE a consuntivo 2019, da cui emerge che l'accantonamento in parola ammonta complessivamente ad euro 37.673.301,46 (dunque, di poco superiore rispetto all'accantonamento effettuato a consuntivo 2018). In particolare, risultano svalutate le entrate derivanti da tosap (riscossione c/residui pari al 60,05%), da violazioni del codice della strada (riscossione c/residui pari al 10,54%), fitti attivi (riscossione c/residui pari al 10,13%), recupero evasione IMU (riscossione c/residui pari al 9,61%), taxa rifiuti (riscossione c/residui pari al 30,76%), oltre ad ulteriori entrate di titolo 3, come indicato nel prospetto sotto riportato.

ENTRATE ASSOGGETTATE A FCDE - RENDICONTO 2019					
ENTRATE ASSOGGETTATE A FCDE	IMPORTO DA ACCANTONARE	IMP. ACCANTONATO	TITOLO	TIP.	NOTE
RECUPERO EVASIONE ICI IMU	11.027.684,05	11.216.559,60	1	101	Allegato calcolo FCDE
PUBBLICITA'/PUBBLICHE AFFISSIONI	230.055,26	437.701,26	1	101	Allegato calcolo FCDE
TASSA RIFIUTI	9.903.464,71	10.491.168,67	1	101	Allegato calcolo FCDE
VIOLAZIONI AL CDS ED ALTRE VIOLAZIONI	10.527.194,02	10.240.495,15	3	200	Allegato calcolo FCDE
FITTI ATTIVI	515.812,81	511.099,71	3	100	Allegato calcolo FCDE
SUBTOTALE	32.204.210,85	32.897.024,39			
SERVIZIO IDRICO ROBUR		1.834.543,64	3	100	Allegato calcolo FCDE
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UFFICI GIUDIZIARI		1.198.533,43	3	100	Accantonato l'intero importo residuo
ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PISCINA		150.000,00	3	500	Accantonamento parte importo residuo pari ad € 1.756.859,48
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA		93.200,00	3	500	Accantonato l'intero importo residuo
BENEFIT AMBIENTALE PER CONFERIM. IN DISCARICA TOTALE FCDE 2019		1.500.000,00			
ACCANTONATO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2019		37.673.301,46			

Sul punto, la Sezione osserva che la voce relativa al “servizio idrico Robur”, pari ad euro 1.834.543,64, risulta presente in tutti gli accantonamenti effettuati a titolo di FCDE, dal 2015 al 2019, e sempre per il medesimo importo. Si richiama, pertanto, l’Ente ad una tempestiva gestione della situazione creditoria nei confronti della Robur S.p.A. in liquidazione. A tale proposito, si evidenzia che, dall’esame dei prospetti dimostrativi, ex art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011, relativi alla situazione al 31/12/2019, emerge che alcuni importi non sono asseverati da parte dell’organo di controllo della società: in particolare, emergono discordanze sui debiti dell’Ente e crediti per la società, per euro 100.676,57; crediti per l’Ente e debiti per la società, per euro 1.519,45+45.977,91. Dal prospetto dimostrativo dell’Ente, peraltro, emerge un credito, al 31/12/2019, verso la società di euro 1.788.565,73 per noleggio rete idrica e di euro 45.977,91 per spese anticipate (per un totale di euro 1.834.543,64).

Ciò posto, se può essere valutato positivamente l’accantonamento prudenziale effettuato in sede di rendiconto, si fa presente che le discrasie emerse devono essere prontamente gestite da parte dell’Ente, tenuto peraltro conto che la società di cui trattasi è in liquidazione e che nella stessa l’Ente possiede una partecipazione del 75%. Giova soggiungere, altresì, che dall’allegato tecnico della delibera consiliare n. 54 del 25 giugno 2020 (prot. Cdc n. 3990 e 3991 del 16/07/2020), di ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018, emerge che “La Robur spa aveva per oggetto sociale la gestione delle attività e dei servizi connessi al servizio idrico integrato. La sua attività di

distribuzione delle acque a fini idropotabili, tecnologici, civili e produttivi e dell'allontanamento e collettamento delle acque reflue è venuta meno per il passaggio degli asset aziendali a TALETE spa, individuata dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO del 9 luglio 2004 quale gestore unico per la Provincia di Viterbo. L'intera struttura e organizzazione è stata quindi assorbita dal nuovo gestore con atto di Consiglio Comunale n. 91 del 29 giugno 2007, rimandando ad un successivo accordo tra le parti la definizione del valore di cessione dell'azienda. Tale accordo ad oggi deve essere ancora sottoscritto e Talete, conscia di disporre dei beni aziendali di Robur spa si è fatta carico di diventare soggetto pagatore dell'importo derivante dal trattamento di fine rapporto maturato a favore del personale dipendente. Conseguentemente l'Assemblea Straordinaria dei Soci decide di sciogliere anticipatamente la società e di porla in liquidazione con effetto a decorrere dal 23 novembre 2007. Su impulso dell'Ente socio, Robur spa ha adito, nel corso del 2019, le vie giudiziarie per vedersi riconoscere i propri crediti relativi alla cessione de facto degli asset aziendali. All'atto di citazione, attualmente pendente presso il Tribunale di Viterbo, ha fatto seguito l'ipotesi di proposta transattiva proposta da Talete spa che ha inteso offrire la somma di euro 342.436,15 a tacitazione di ogni pretesa di Robur spa e onnicomprensiva di ogni altra e diversa somma contenuta nelle poste contabili delle due società. Con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 24659 del 10 marzo 2020 il liquidatore ha dettagliato ogni singola voce di credito maturata da Robur spa nei confronti di Talete ed ha evidenziato le passività di Robur spa che Talete spa si è accollata. Il liquidatore ha conseguentemente ritenuto che la proposta di accordo così formulata soddisfi le ragioni di Robur spa in liquidazione".

Dall'analisi delle voci che compongono il FCDE accantonato nel rendiconto 2019, se ne registra una relativa all'escussione polizza fideiussoria piscina, pari ad euro 500.000,00. A tale proposito, la Sezione osserva che, dai questionari trasmessi per il tramite del sistema Conte, non è mai emersa la sussistenza di una fideiussione concessa a favore di soggetti partecipati e/o diversi da questi ultimi.

Nel richiamare l'Ente ad un attento monitoraggio di tali fideiussioni, si richiede, sin da ora, di fornire riscontro alla Sezione sul punto, compilando debitamente i prossimi questionari, con riguardo alla tabella n. 4 - Sezione II - Indebitamento e strumenti di finanza derivata, onde mettere in chiaro i soggetti a cui è stata concessa la garanzia, la tipologia (fideiussione o lettera di patronage), la causale, l'importo della garanzia in

essere al 31/12, l'importo delle somme eventualmente pagate a seguito di escussioni, confermando, altresì, gli accantonamenti in bilancio.

Da ultimo, si invita l'Ente ad una pronta gestione del credito derivante da "rimborso spese sostenute per uffici giudiziari" che, dal rendiconto 2017 al rendiconto 2019, è sempre pari ad euro 1.198.533,43 (nel 2016, la voce è pari ad euro 500.000).

Tutto quanto sopra evidenziato e chiarito, in conclusione, si richiede all'Ente un attento monitoraggio dei propri crediti e della conseguente quantificazione del FCDE, con particolare riferimento alla situazione nei confronti di Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione. La Sezione si riserva ogni futura verifica sulle situazioni sopra riportate, in occasione dei controlli sui prossimi questionari, al fine di monitorare la gestione dei crediti e la corretta determinazione del FCDE.

2.E. Indebitamento e contratti di finanza derivata.

In merito all'indebitamento dell'Ente, sono state richieste informazioni di maggior dettaglio relativamente ai due contratti di finanza derivata che l'Ente ha in corso, per un valore nominale iniziale complessivo pari a euro 26.588.690,19 sottoscritti con Banca Intesa e Natixis (Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018, pag. 24), fornendo aggiornamenti al 31/12/2019, con specifica sulla data di stipula e sulla durata del contratto, nonché sulle valutazioni effettuate in merito alla vantaggiosità dell'operazione.

Di seguito, si riporta la situazione dell'indebitamento, dal 2014 al 2018, come ricostruita d'ufficio da parte della Sezione:

ANNO	2014	2015	2016	2017	2018
RESIDUO DEBITO +	35.578.591,00	34.808.898,29	33.574.429,06	33.954.455,43	33.767.629,27
NUOVI PRESTITI +	1.063.960,47	372.773,95	1.891.970,43	1.421.789,84	/
PRESTITI RIMBORSATI -	1.833.653,18	1.607.243,18	1.511.944,46	1.608.616,00	1.761.325,52
ESTINZIONI ANTICIPATE -					
ALTRE VARIAZIONI +/-					
TOTALE FINE ANNO	34.808.898,29	33.574.429,06	33.954.455,43	33.767.629,27	32.006.303,09

Con riguardo ai contratti di finanza derivata, l'Ente ha dichiarato quanto segue:

"Nella primavera del 2004, l'Amministrazione comunale, preso atto del notevole e crescente divario tra il tasso medio del proprio indebitamento pregresso (superiore al 5,50%) ed il livello

dei tassi correnti a breve e medio lungo termine, si determina a gestire attivamente il proprio stock di debito con l'obiettivo di ridurre gli oneri annuali per il servizio del debito stesso, tramite l'utilizzo di prodotti finanziari derivati e/o tramite il collocamento di prestiti obbligazionari di nuova emissione. A tal fine con atto di Giunta del 29 giugno 2004 alla Carivit spa - Banca Intesa - CDC IXIS Capital Markets (advisor), sono state affidate le attività necessarie alla conclusione delle operazioni in prodotti finanziari derivati nonché delle eventuali emissioni obbligazionarie autorizzandola nel contempo ad attivare un IRS (Interest Rate Swap) con collar della durata di 12 anni (30 giugno 2004 - 30 giugno 2016), con un up front dell'1%, un tasso CAP del 5,50% e un tasso floor al 2,50%, stabilendo lo spread sull'Euribor a 6 mesi all'1,185%. Proseguendo nell'ottica di una gestione efficiente del proprio stock di debito, il Consiglio Comunale, con atto n. 43 del 27 maggio 2005 delibera di procedere alla conversione dei mutui allora in essere con Cassa Depositi e Prestiti e concessi a partire dal 31.12.1996, approvando l'emissione, a tasso variabile, di un prestito obbligazionario della durata di 25 anni per un importo complessivo massimo di Euro 30.000.000,00 per l'estinzione del debito residuo al 1 luglio 2005, che ammonta ad Euro 24.941.036,14. Le caratteristiche del prestito obbligazionario sono riassunte di seguito:

- ☐ *Interamente sottoscritto a fermo da Banca Intesa spa per il tramite della sua controllata Banca Caboto spa e da IXIS Corporate & Investment Bank nelle proporzioni rispettivamente di 2/3 e di 1/3;*
- ☐ *Banca Intesa SPA è stata individuata quale rappresentante dei possessori dei titoli obbligazionari nei confronti dell'ente emittente e che pertanto alla stessa vanno rilasciate le garanzie costituite dalla delegazione di pagamento;*
- ☐ *Decorre dal 27 giugno 2005 fino al 5 luglio 2030: le obbligazioni sono rimborsabili alla pari (il valore di ogni obbligazione è di euro 1.000,00), in 50 quote semestrali crescenti di capitale posticipate a decorrere dal 5 gennaio 2006 e sino al 5 luglio 2030;*
- ☐ *Le obbligazioni fruttano interessi semestrali lordi posticipati indicizzati all'Euribor a sei mesi maggiorato di 17 centesimi di punto percentuale (la quotazione dell'Euribor a sei mesi viene maggiorata di 0,17 punti percentuali);*

Dal parere dei revisori, allegato alla deliberazione emerge che "la gestione del tasso di interesse è assicurata da una derivata copertura per opera di un vantaggioso swap (con cap e floor)".

Nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale viene dato atto che la Giunta provvederà ad effettuare un'adeguata copertura all'emissione di Buoni Ordinari Comunali (BOC) a tasso

variabile con un'operazione swap e con le modalità di massima indicate nella relazione allegata alla predetta deliberazione o a determinare, in sede contrattuale, condizioni migliorative alla presente offerta, compresa la rimodulazione nel tempo dell'operazione di copertura del capitale dal rischio di oscillazione tassi.

La relazione allegata alla deliberazione comunale riporta, tra i suggerimenti degli advisor: "Per proteggere poi il Comune dai rischi derivanti da un rialzo dei tassi di interesse a breve, gli advisor suggeriscono di abbinare all'emissione obbligazionaria a tasso variabile la chiusura di uno swap con struttura collar a costo zero per il Comune, avente le stesse caratteristiche e finalità della precedente (che verrebbe contestualmente chiusa), ma – grazie alle attuali più favorevoli condizioni del mercato ed alla plusvalenza delle precedente operazione di swap – condizioni più convenienti e protettive per il comune." Pertanto, la proposta di copertura del debito a tasso variabile derivante dai BOC prevede l'acquisto di un collar classico costituito da una struttura di opzioni che garantisce un tasso massimo (acquisto CAP), ma al contempo obbliga ad un tasso minimo da pagare (vendita Floor) nel caso di tassi in discesa. Inoltre, tale struttura prevede che l'Ente incassi, per ciascun semestre, l'Euribor a sei mesi rilevato "in advance" e paghi Euribor 6 mesi rilevato "in arrears". L'imposizione di tale tasso minimo è necessaria per poter finanziare il costo dell'operazione CAP che invece garantisce un tasso massimo... Con successiva delibera di Giunta Comunale n. 311 del 10 giugno 2006, in virtù del mandato per i servizi di consulenza finanziaria conferito all'allora Banca Intesa spa, ora Intesa spa, a Carivìt spa e a CDC Ixis Capital Markets, le predette banche advisor, dopo aver rappresentato lo scenario dei tassi di mercato alla luce del contesto macroeconomico dell'area euro, evidenziando come lo stesso risulta modificato rispetto al contesto del luglio 2005, prospettano la rimodulazione dell'operazione swap al fine di allungare senza oneri l'orizzonte della copertura stessa ai medesimi livelli della struttura vigente. Conseguentemente la Giunta approva la struttura Zero Cost Collar, allegata alla deliberazione, come quella meglio rispondente alle esigenze del Comune rinvenendo in essa la soluzione più efficace e cautelativa relativamente alla gestione attiva del costo dell'emissione obbligazionaria alla luce dei presunti andamenti di mercato e delle modalità alternative normalmente rinvenibili sul mercato stesso. Tenuto conto dei livelli di Cap, la struttura di swap consente di mantenere fino al 2026 il costo del debito al di sotto del tasso medio del debito preesistente, rifinanziato con l'emissione dei BOC e pari al 5,295%; di converso il Comune, in caso di discesa del livello del tasso euribor a 6 mesi, pagherà comunque i tassi floor.

Con riferimento alle valutazioni effettuate in merito alla vantaggiosità dell'operazione, si premette che fin dal 2012 l'Ente ha effettuato un'analisi sui derivati in essere che portava alle seguenti conclusioni: "... La crescita dei tassi di interesse registrata negli anni che vanno dal 2006 al 2008 ha comportato pagamenti netti a favore del Comune in riferimento ai contratti Collar (differenziali positivi) i quali non andavano a costituire un profitto per il Comune, ma andavano invece a compensare il maggiore onere finanziario per interessi passivi sostenuto dal Comune in riferimento ai contratti di debito sottostante a tasso variabile. Per le stesse ragioni, la forte discesa dell'indice Euribor 6 mesi, registrata a partire dal 9 ottobre 2008 ha sì peggiorato il valore di mercato (mark to market) dei contratti derivati (e di conseguenza ha generato pagamenti netti a sfavore del Comune), ma allo stesso tempo, ha ridotto gli oneri finanziari relativi alla quota interessi dei contratti di debito sottostanti le operazioni Collar, migliorando di fatto la situazione debitoria complessiva. La combinazione degli effetti finanziari che scaturiscono dai due contratti finanziari (contratti di finanziamento e Collar), ...delimita il costo complessivo del debito all'interno di un range predefinito. Paradossalmente, quando i contratti Collar generano differenziali negativi per il Comune (ipotesi di tassi Euribor 6 mesi inferiore al tasso floor), il costo complessivo del debito (finanziamenti e Collar) raggiunge il suo livello minimo in termini di tasso di interesse effettivo (tasso Floor), considerando ovviamente la contestuale riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante".

La possibilità di un'estinzione anticipata dei derivati è stata tuttavia scartata in quanto, estinguendo anticipatamente i contratti collar, l'Ente incorrerebbe oggi (ndr. 2012) in una consistente uscita di cassa (considerando il mark to market negativo di contratti) e allo stesso tempo si esporrebbe nuovamente ai rischi finanziari in una fase in cui i tassi di interesse hanno raggiunto il minimo storico e potrebbero nuovamente risalire. Nel 2019 l'Ente si è nuovamente rideterminato a valutare la possibilità di estinzione o, in alternativa, un accordo con le banche interessate per abbassare il costo dei derivati generato dal ribasso dei tassi di interessi...facendo seguito alle analisi tecniche finanziarie del 2012, nella strategia di copertura del debito dal 2006 al 2019, "il Comune di Viterbo, con riferimento al derivato stipulato con Intesa San Paolo, ha sostenuto il costo maggiore nel primo semestre del 2009, quando il derivato ha generato un differenziale positivo per l'Ente. Inoltre, il tasso complessivo medio della strategia è rimasto a lungo posizionato su un livello di tasso fisso (somma del tasso floor del derivato e dello spread del debito sottostante a tasso variabile), indipendentemente dalla discesa dei tassi di mercato.

Tuttavia, a partire dal 1 semestre 2017 l'Euribor a 6 mesi risulta negativo per un valore assoluto maggiore dello spread applicato nella determinazione degli interessi del debito sottostante".

Conseguentemente il tasso di interesse per il debito sottostante è pari a zero, mentre il tasso di interesse del derivato assume un valore negativo superiore in termini assoluti al livello dello spread del debito sottostante (pari allo 0,16%). "Ciò comporta che più diminuisce l'indice Euribor a 6 mesi maggiore è il costo sintetico del debito per l'Ente, facendo venir meno la strategia di copertura indicata in precedenza a cui il derivato era preposto."

Sono comunque emersi tre elementi di criticità che possono comportare un'eventuale illegittimità posta in essere dalla Banca...A questo punto diventa interesse prioritario dell'ente "evitare ogni rischio correlato al radicamento di un contenzioso giudiziario in Inghilterra...Ciò non tanto e non solo in relazione agli orientamenti attuali della giurisprudenza inglese, ma anche per i costi correlati alla difesa tecnica nelle cause pendenti avanti al Foro di Londra, ben più elevati della media dei costi di una controversia giudiziaria italiana."

L'analisi giunge alle seguenti conclusioni:

☐ *si consiglia di non attivare alcun procedimento nei confronti di Natixis ed eventualmente verificare con un legale esperto la possibilità di raggiungere un accordo che riduca il costo di estinzione anticipata del derivato;*

☐ *per il derivato stipulato con Intesa San Paolo, mentre la "conferma di IRS" è scritta in italiano e lo stesso documento richiama un generico "Contratto Quadro", il che fa presumere che si dovrebbe trattare di contratto italiano, ci sono una serie di avvisi di pagamento scritti in inglese. È altamente consigliato, prima di intraprendere qualsiasi azione, verificare se si tratta di contratto di legislazione italiana o inglese. E' d'uopo segnalare che, a seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 8770, pubblicata il 12.5.2020, viste le rilevanti novità apportate in tema di contratti derivati, il Consiglio Comunale dell'Ente si è determinato ad acquisire specifica legal opinion di un legale esperto di giurisdizione, sia italiana sia inglese, al fine di addivenire ad una completa ed aggiornata disamina degli aspetti connaturati ai contratti di diritto inglese e alle peculiarità del contenzioso giudiziario inglese".*

Ciò posto, in disparte ogni valutazione in merito alla anticipata estinzione dei derivati che non può che essere rimessa alla discrezionalità dell'Ente, la Sezione osserva come, sotto il profilo contabile, alla luce delle criticità (anche potenziali) rappresentate, sia necessario che l'Ente valuti attentamente – nonché tempestivamente - la costituzione di un fondo diretto a garantire gli equilibri di bilancio dall'impatto, sui presenti e futuri

esercizi, degli esborsi determinati dai contratti in parola, oltre che dall'eventuale contenzioso che può derivarne (vd., *ex multis*, deliberazione Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 170/2017/PRSP).

Desta perplessità, difatti, quanto si legge nel questionario sul consuntivo 2018, ove si risponde negativamente alla domanda relativa alla costituzione, nell'avanzo di amministrazione, di un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere (vd. domanda 3.2 e 3.2.1, pag. 15 questionario 2018, ove l'Organo di revisione specifica che *"L'ente non ha istituito apposito fondo"*).

Ancora, si rammenta che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, al punto 3.23, precisa che la rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento, deve avvenire nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Pertanto, tenuto conto della natura di contratti autonomi dei derivati rispetto ai contratti di finanziamento sottostanti, i flussi finanziari riguardanti il debito originario devono trovare separata contabilizzazione rispetto ai saldi differenziali, positivi o negativi, del contratto "derivato". La regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi va rilevata, rispettivamente, per l'entrata, nel titolo 3 e, per la spesa, nel titolo I del bilancio. Per quanto interessa in questa sede, il principio in parola puntualizza che l'eventuale differenza positiva confluisce nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contratto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti (vd. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 161/2018/PRSE).

Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione (cd. *mark to market*), ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, nel Titolo 3 delle entrate (entrate extra-tributarie) e, in caso di valore negativo, nel Titolo I delle spese (spese correnti).

Nel caso di *mark to market* positivo è necessario stanziare, tra le spese, un accantonamento per un valore corrispondente alle entrate accertate, con riferimento al

quale non è possibile impegnare e pagare. La conseguente economia di bilancio costituisce una quota vincolata del risultato di amministrazione, fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali *mark to market* negativi futuri, e fino a completa estinzione di tutti i debiti coperti da derivati. Infatti, nel caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato, la somma ricevuta dell'ente (*mark to market*) viene destinata all'estinzione anticipata di altri derivati detenuti dall'ente. In alternativa, il *mark to market* positivo viene utilizzato dall'ente per estinguere prioritariamente il debito relativo al mutuo o al buono obbligazionario a copertura del quale era stato perfezionato il derivato oggetto di estinzione anticipata. Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di *mark to market*, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente.

Alla luce dei principi contabili sopra richiamati, si richiede all'Ente di proseguire l'azione di costante monitoraggio dell'andamento dei flussi finanziari discendenti dai contratti di finanza c.d. derivata, nonché di effettuare ogni valutazione utile ad una prudente gestione degli stessi, adottando misure precauzionali idonee a prevenire impatti negativi sugli equilibri di bilancio, tenendo conto del saldo dei flussi finanziati (positivi o negativi), accumulatisi fino al mese di dicembre 2020.

Delle valutazioni sopra indicate, anche relativamente alla costituzione di un apposito fondo rischi, nonché dei dati relativi al *mark to market* al 31/12/2020 in caso di chiusura anticipata dei derivati e al saldo dei flussi (positivi o negativi) al 31/12/2020, l'Ente dovrà dare riscontro alla Sezione entro il 31/01/2021.

2.F. Debiti fuori bilancio.

Nel periodo oggetto di verifica, risultano riconosciuti debiti fuori bilancio per sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lett. a) TUEL) come di seguito riportato.

DFB, art. 194 TUEL	2014	2015	2016	2017	2018
Sentenze (lett.a)	129.490,21	/	76.408,99	20.000,00	24.687,76

Sono state richieste informazioni circa la trasmissione alla competente procura contabile delle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti in parola. Dalla documentazione agli atti della Sezione, inoltre, risultava che dopo la chiusura dell'esercizio 2018 ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto 2018 erano stati segnalati alla Dirigente del Settore Economico Finanziario debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 440.848,22 (Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2018, pag. 6).

Sul punto, l'Ente ha riferito che *"I debiti fuori bilancio riconosciuti negli esercizi finanziari 2014, 2016 e 2018 non risultano essere stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti. A tal fine si comunica che essi verranno prontamente trasmessi unitamente a tutta la documentazione allegata alle delibere di riconoscimento"*.

Inoltre, l'Ente ha riferito che nel 2019 (con delibere consiliari n. 80 del 22 luglio 2019 e n. 107 del 26 settembre 2019) sono stati riconosciuti ulteriori debiti fuori bilancio (per un importo complessivo di euro 568.143,06, dato da 452.490,86 + 115.652,20) e che entrambe le delibere sopra menzionate sono state trasmesse alla competente procura contabile.

Secondo quanto riportato in atti, infine, nel 2019 l'Ente ha provveduto a riconoscere un nuovo debito fuori bilancio, per euro 28.866,01, con la deliberazione consiliare n. 175 del 23 dicembre 2019, finanziato con precedente variazione di bilancio, adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 144 del 28 novembre 2019.

Di tale ultimo riconoscimento, l'Ente non ha riferito nulla in merito all'avvenuta trasmissione alla competente procura contabile.

Ciò posto, si stigmatizza il comportamento dell'Ente che, come appreso in corso di istruttoria, ancora non ha provveduto a trasmettere alla procura contabile i debiti fuori bilancio, relativi agli esercizi finanziari 2014, 2016 e 2018, in quanto gli stessi *"verranno prontamente trasmessi unitamente a tutta la documentazione allegata alle delibere di riconoscimento"*. Peraltro, nulla viene precisato, rispetto all'ultimo debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera consiliare n. 175/2019.

Si richiede, pertanto, all'Ente non solo di monitorare attentamente il fenomeno dei debiti fuori bilancio, ma anche di procedere con tempestività alla trasmissione degli

atti alla competente procura contabile, adottando, per il futuro, ogni misura organizzativa utile a garantire un loro tempestivo invio, evitando che trascorra un lasso di tempo eccessivo, come già avvenuto, tra il riconoscimento del debito fuori bilancio e la trasmissione della relativa delibera di riconoscimento alla procura contabile.

Si rammenta, difatti, l'importanza dell'invio, entro termini congrui e ragionevoli, degli atti alla competente procura contabile, alla luce degli specifici obblighi *ex lege* previsti, di cui all'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002, atteso che la previsione dell'invio alla procura regionale della Corte dei conti delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio si collega ad una rilevante funzione di accertamento delle cause che hanno generato l'obbligo, per il conseguente riconoscimento delle eventuali responsabilità erariali.

2.G. Contenzioso e rapporti debiti/crediti con organismi partecipati.

In sede istruttoria, è stato richiesto un aggiornamento in merito al contenzioso, unitamente ad informazioni sugli accantonamenti previsti in vista dell'approvazione del rendiconto 2019, atteso che risulta accantonato nel 2018, nell'apposito fondo presente nel risultato di amministrazione, l'importo di euro 4.850.294,56. In particolare, ci si è soffermati sulle società partecipate, tenuto anche conto che dalla relazione dell'Organo di revisione sul consuntivo 2018 (pag. 31) emerge il mancato allineamento delle partite creditorie/debitorie tra l'Ente e le società partecipate.

In merito al contenzioso, con nota a firma del dirigente responsabile (allegata alla nota prot. 4993 del 23/09/2020), l'Ente ha comunicato di essere sprovvisto di una avvocatura interna e che, nel documento unico di programmazione relativo al 2019, vi era l'obiettivo strategico di redigere un regolamento per l'affidamento di incarichi legali, che tenesse conto delle linee guida dettate in merito dall'Anac. Ad oggi, *"la bozza di regolamento è al momento al vaglio della competente commissione consiliare per poter essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale"*.

A tale proposito, si valuta positivamente l'azione in corso, auspicandone una pronta definizione, alla luce della normativa e giurisprudenza, nazionale ed europea, sul punto.

Con riferimento alla spesa sostenuta per gli incarichi legali, l'Ente ha, altresì, riferito che nel 2019 la stessa è aumentata *“poiché sono entrati alcuni contenziosi di rilevante valore ma con ottime probabilità di non soccombenza da parte dell'Ente”*.

Si fa presente, ancora, che l'Ente, con riferimento alla ricognizione del contenzioso al 31/12/2019, ha indicato l'elenco dei giudizi in corso, per molti dei quali si legge – alla voce *“importo stimato causa/valore controversia”* – *“valore indeterminato”*.

Inoltre, l'Ente ha riferito che *“In riferimento alle quote accantonate in sede di rendiconto 2019, l'Ente in questa sede ha proceduto allo svincolo delle quote accantonate per il rischio derivante dalla mancata riscossione dei canoni mutui da parte della società partecipata TALETE spa, gestore del servizio idrico integrato, in quanto nel 2019, si è visto riconoscere l'intero credito vantato compensandolo con i debiti maturati e maturandi per la fornitura idrica. Riguardo al contenzioso con le società partecipate, si evidenzia che all'attualità esiste un solo contenzioso con la Società TALETE spa”*. Per il contenzioso ancora in essere con la Talete S.p.A., l'Ente ha dichiarato di aver accantonato, nel rendiconto 2019, l'importo di euro 908.000,00. Nel 2019, peraltro, oltre al predetto accantonamento, l'Ente ha dichiarato di aver effettuato ulteriori accantonamenti, a titolo di fondo contenzioso, secondo il prospetto di seguito riprodotto:

2019	Fondo rischi contenzioso ATER (400.000 in sede di rendiconto)	460.000,00
2019	Fondo rischi contenzioso creato in sede di bilancio di previsione 2019-2021	270.536,59
2019	Accantonamento per Debiti Fuori Bilancio segnalati dopo la chiusura dell'esercizio	476.261,76
2019	Fondo Contenzioso Talete in sede di rendiconto	908.000,00

Ciò posto, la Sezione evidenzia, in via preliminare, la necessità di un attento monitoraggio del contenzioso e di stima del valore delle controversie, sulla base delle probabilità di soccombenza. Desta, difatti, perplessità che per molte controversie, ad oggi in corso (e riportate, in elenco, agli atti della Sezione), l'importo stimato sia di *“valore indeterminato”*. Tali valutazioni, difatti, risultano strumentali ad una corretta

e prudente quantificazione del “fondo contenzioso”, nel rispetto delle previsioni dei principi contabili, di cui al punto 5.2, lett. h), dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

È necessaria una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell’accantonamento in parola, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione), ai sensi dell’articolo 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 118/2011. La valutazione della passività potenziale deve, difatti, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall’esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, deliberazione n. 57/2019/PRSE).

Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP; deliberazione di questa Sezione n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi:

- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Nell’ambito del contenzioso in corso, particolare attenzione va posta alla situazione rilevata nei confronti della Talete S.p.A., tenuto conto che, dall’esame dei prospetti

dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011 (allegato alla nota prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020), gli importi delle posizioni reciproche debito/credito sono di rilevante entità. Dal prospetto dimostrativo della società (aggiornato al 31/12/2019), il debito di Talete S.p.A. nei confronti dell'Ente risulta pari ad euro 875.069,93, mentre, dai prospetti dell'Ente, il credito che lo stesso vanta nei confronti della società risultano pari ad euro 670.509,30 (per rimborso mutui servizio idrico) e pari ad euro 3.325,40 (per canone regionale per l'utilizzo di acque pubbliche prelevate tramite i pozzi). Nel documento in parola, inoltre, si riporta un credito dell'Ente verso la società al 31/12/2019 per atto di transazione sottoscritto in data 31 maggio 2019, per un importo di euro 3.017.613,59.

A tale proposito, nella delibera consiliare n. 54/2020 (di ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018), si legge, *inter alia*, “Sul fronte delle partite creditorie reciproche, si segnala l'atto di transazione sottoscritto in data 31 maggio 2019 tra il Comune di Viterbo nella persona del Sindaco...e la Talete spa in persona del suo legale rappresentante...con il quale l'importo dovuto all'Ente a titolo di canoni rimborso mutui, e pari a Euro 7.387.657,13 (iva compresa) è compensato con il credito vantato da Talete per fornitura idrica a tutto il 31 agosto 2018 per un importo di Euro 3.879.769,00 (iva compresa). La transazione non prevede né la rinuncia agli interessi legali né alle spese di precetto e ai compensi e onorari degli avvocati, somme tutte rimborsate da Talete, salvaguardando integralmente il credito dell'Ente”.

Oltre ad un attento monitoraggio del contenzioso e della situazione debiti/crediti con Talete S.p.A., la Sezione richiama l'Ente anche ad un'attenta valutazione delle partite debitorie/creditorie con gli altri organismi partecipati, per i quali si registra una mancata asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Sul punto, oltre a quanto già evidenziato per la Robur S.p.A. in liquidazione, si registra una mancata asseverazione dei debiti/crediti, al 31/12/2019, relativamente alla società Francigena S.r.l. (partecipata al 100%, affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, gestione delle aree di sosta a pagamento, gestione delle Farmacie Comunali), in merito alla quale, peraltro, risultano misure in corso di attuazione per la riduzione dei costi e della spesa, così come previsto nel piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2017, adottato con delibera consiliare n. 31 del 28 marzo 2019,

con un aggiornamento indicato nell'allegato tecnico alla delibera consiliare n. 54 del 25 giugno 2020.

Altra società partecipata, per cui si registra la non asseverazione delle partite debitorie/creditorie, è la CEV S.r.l. in liquidazione (partecipata al 100%). In particolare, le poste non asseverate dal liquidatore, al 31/12/2019, risultano pari ad euro 1.616,22 + 354.067,84, a titolo di debito per l'Ente e credito per la società.

L'Ente, invece, non riporta alcuna posta debitoria nei confronti di CEV S.r.l. in liquidazione, sebbene l'Organo di revisione (vd. allegato H alla nota prot. Cdc n. 4993 del 23/09/2020) rilevi un accantonamento nel risultato di amministrazione, così distinto: *"rimborso anticipazione credito cessione ramo d'azienda CEV euro 357.427,02; accantonamento fondo rischi contenzioso 273.105,53; accantonamento perdite CEV euro 350.000,00"*. A tale proposito, si osserva non solo che la somma di tali importi ammonta ad euro 980.532,55, mentre nell'allegato in esame viene indicato l'importo di euro 707.427,02, ma anche che, nello stesso allegato, si fa riferimento ad un diverso e maggiore importo di risorse accantonate, pari ad euro 1.235.520,39.

In merito ai rapporti con la CEV S.r.l. in liquidazione, inoltre, nell'allegato tecnico alla delibera consiliare n. 54/2020, si legge *"...Si conferma la volontà del Comune socio di perseguire tutte le azioni volte alla riscossione delle somme di cui il CEV risulta essere creditore e nel contempo di seguire profittevolmente il contenzioso in essere per evitare che, se trascurato, possa generare un esborso finanziario a carico della società partecipata"*.

Per quanto riguarda le altre società partecipate (società consortile mista a r.l. in liquidazione, Interporto Centro Italia Orte S.p.A., SIIT S.r.l.) le partite debitorie/creditorie al 31/12/2019, sulla base della documentazione prodotta dall'Ente, risultano asseverate dai rispettivi organi di controllo.

In conclusione, tenuto conto delle criticità sopra riportate, si richiede all'Ente un attento monitoraggio delle posizioni relative alle società Francigena S.r.l., CEV S.r.l. in liquidazione, Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione, rispetto a cui l'Ente stesso è tenuto a valutare l'adozione di ogni misura utile alla tutela degli equilibri di bilancio.

Da ultimo, la Sezione si riserva ogni futura verifica, ai sensi degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175/2016, sui piani di ricognizione delle partecipazioni, rappresentando, sin da ora, che le delibere consiliari n. 31 del 28 marzo 2019 (ricognizione delle partecipazioni al

31/12/2017) e n. 54 del 25 giugno 2020 (ricognizione delle partecipazioni al 31/12/2018) risultano adottate in ritardo rispetto alle previsioni di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, che ne prevedono l'adozione entro il 31 dicembre. Pertanto, la ricognizione al 31/12/2017 doveva essere adottata entro il 31/12/2018 (la delibera dell'Ente è di marzo 2019), mentre la ricognizione al 31/12/2018 doveva essere adottata entro il 31/12/2019 (la delibera dell'Ente è di giugno 2020).

Con riserva di ogni successiva verifica.

2.H. Tempestività dei pagamenti.

Con riferimento alle criticità legate al mancato rispetto dei tempi di pagamento, sono state richieste informazioni aggiornate sulle misure organizzative e correttive adottate dall'Ente, nonché di confermare i dati sotto riportati e di fornire il dato relativo all'indicatore annuale dal 2015 al 2019.

Fonte: sito web Comune	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatore tempestività dei pagamenti 4°TRIMESTRE	/	52,22 giorni	44,14 giorni	40,53 giorni	27,02 giorni	73,61 giorni
Indicatore tempestività dei pagamenti 3°TRIMESTRE	/	52,74 giorni	48,68 giorni	42,10 giorni	73,89 giorni	35,40 giorni
Indicatore tempestività dei pagamenti 2°TRIMESTRE	/	52,59 giorni	33,23 giorni	46,86 giorni	29,46 giorni	40,33 giorni
Indicatore tempestività dei pagamenti 1°TRIMESTRE	/	38,01 giorni	32,73 giorni	41,97 giorni	28,96 giorni	22,94 giorni
Indicatore annuale	42,98 giorni				39,76	45,91

Sul punto, l'Ente ha riferito di aver “*risentito notevolmente della contrazione del personale che risulta carente in tutti i settori. Il turn over non ha garantito la totale copertura dei posti resisi vacanti e ciò ha comportato forti rallentamenti nell'attività amministrativa, compreso il ciclo di gestione della spesa, dall'accettazione delle fatture, alla predisposizione degli atti di liquidazione, all'emissione dei mandati. Nel 2019 l'Ente ha bandito molteplici concorsi e solo a partire dal 1° settembre 2020 si è potuto procedere all'immissione in ruolo dei vincitori. Tuttavia, sono ancora molte le procedure concorsuali in via di espletamento.*

Con le nuove assunzioni verrà sicuramente garantito il rispetto dei tempi procedurali compreso quello relativo al ciclo di gestione della spesa a cui è correlato il rispetto dei tempi di pagamento. Si rappresenta, nella tabella successiva, il rispetto dei tempi di pagamento solo per gli anni 2018 e 2019 in quanto per le annualità precedenti non risulta agli atti d'ufficio il relativo calcolo".

I dati riportati dall'Ente sono:

2018: 39,76 giorni.

2019: 45,91 giorni.

La Sezione, pur prendendo atto delle riferite difficoltà connesse alla carenza di personale, osserva come appaia incomprensibile, nonché inaccettabile, che un ente come il comune di Viterbo non sia in grado, ad oggi, di calcolare l'indicatore sulla tempestività dei pagamenti, per gli anni dal 2015 al 2017, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 e al D.P.C.M. del 22 settembre 2014 e delle sottese esigenze di trasparenza collegate alla pubblicazione di tali dati.

A tale proposito, si rammenta che, ai sensi del citato art. 33, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti" nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

Si richiede, pertanto, all'Ente di calcolare, e pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, gli indicatori relativi alla tempestività dei pagamenti e l'ammontare complessivo dei debiti pagati oltre le scadenze di legge, per l'intero periodo 2015-2019, nonché di monitorare il rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, ai sensi delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002.

A tale proposito, giova rammentare che l'indicatore annuale di tempestività, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 22/09/2014, deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo

stesso si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

La problematica del ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione deve essere scrupolosamente attenzionata da parte dell'Ente.

A tale proposito, si rinvia alla recente sentenza 28 gennaio 2020 (Commissione/Italia), con cui la Corte di giustizia UE, grande Sezione, ha accertato l'inadempienza dello Stato alla direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oltre i 30 - 60 giorni), in cui il debitore sia una pubblica amministrazione.

Al riguardo, deve anche essere considerato che, dall'esercizio 2021, incomberanno accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il debito residuo (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

Ai sensi dell'art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), difatti, vengono introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come "principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica", ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. Su tale normativa è, recentemente, intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020) che, nel dichiarare costituzionalmente legittime le previsioni di cui trattasi, ha evidenziato la rilevanza del fenomeno dei tempi di pagamento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rammentando che *"...la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario [...] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il*

quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali".

Con riserva di ogni futura verifica.

2.I. Aggiornamento dell'inventario.

In merito all'aggiornamento dell'inventario, ai sensi dell'art. 230, comma 7, del TUEL, l'Ente (con nota a firma del dirigente competente, versata in atti in allegato alla nota prot. Cdc n.4993 del 23/09/2020) ha riferito che, nella predisposizione del DUP relativo all'esercizio finanziario in corso, ha inteso introdurre l'obiettivo specifico di procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare, capace di individuare e descrivere i cespiti intestati all'Ente e di definirne il valore patrimoniale, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011. L'Ente *"auspica di poter avere i risultati dell'obiettivo per il prossimo rendiconto"*. Ad oggi, in ogni caso, *"la registrazione dei beni mobili acquistati nel corso dell'anno, negli ultimi anni, viene fatta direttamente dall'ufficio ragioneria in sede di liquidazione, su richiesta del medesimo ufficio, il servizio provveditorato provvede all'elaborazione degli ammortamenti e alla stampa delle risultanze, al fine dell'inserimento nel conto del patrimonio. Per quanto riguarda la gestione dei beni immobili, l'unico aggiornamento che viene effettuato è relativo ai movimenti (lavori) effettuati sugli immobili per il conto del patrimonio, in accordo con la ragioneria"*.

La Sezione, tenuto conto di quanto riferito, si riserva di verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti in occasione dei controlli sul prossimo rendiconto, facendo presente, sin da ora, che, costituendo gli inventari la principale fonte descrittiva e valutativa dello Stato patrimoniale, una carenza o incompletezza di tale supporto conoscitivo e documentale può contribuire a minare l'attendibilità e la verificabilità dei valori trasfusi nei documenti di bilancio. È strategico, difatti, che un Ente come il comune di Viterbo (capoluogo di provincia e di dimensioni considerevoli) effettui, con costanza e tempestività, l'aggiornamento del proprio inventario, affinché vi sia una effettiva determinazione della consistenza del proprio patrimonio, in chiave di una sua efficiente ed efficace valorizzazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio

ACCERTA

Le criticità di cui in parte motiva

RICHIEDE all'Ente

- di trasmettere alla Sezione ogni atto utile alla verifica dell'avvenuto totale ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario (con indicazioni delle relative fonti di copertura), secondo le modalità descritte in parte motiva, o, in alternativa, di comunicare il mantenimento delle tempistiche del piano originario, producendo ogni atto utile alla verifica del recupero della quota annuale di euro 117.248,48, oppure di comunicare l'eventuale variazione delle modalità e/o delle tempistiche di recupero del maggior disavanzo, originariamente previste, tenuto conto delle novità legislative di cui al D.L. n. 18/2020. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso alla Sezione entro il 31/01/2021.
- di monitorare attentamente l'andamento dei residui attivi e passivi, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.
- di presidiare scrupolosamente le attività di riscossione tributaria, monitorando, in particolare, l'efficienza delle attività svolte dall'Agenzia delle entrate-riscossione, nonché la percentuale del riversato rispetto al carico dei ruoli, in un'ottica di incremento progressivo delle relative somme.
- di effettuare un attento monitoraggio dei propri crediti e della conseguente quantificazione del FCDE, con particolare riferimento alla situazione nei confronti di Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione.
- di effettuare un attento monitoraggio delle posizioni debitorie/creditore relative alle società Francigena S.r.l., CEV S.r.l. in liquidazione, Talete S.p.A. e Robur S.p.A. in liquidazione, rispetto a cui l'Ente stesso è tenuto a valutare l'adozione di ogni misura utile alla tutela degli equilibri di bilancio.
- di proseguire l'azione di costante monitoraggio dell'andamento dei flussi finanziari discendenti dai contratti di finanza c.d. derivata, nonché di effettuare ogni valutazione utile ad una prudente gestione degli stessi, adottando misure precauzionali idonee a prevenire impatti negativi sugli equilibri di bilancio, tenendo

conto del saldo dei flussi finanziati (positivi o negativi), accumulatisi fino al mese di dicembre 2020. Delle valutazioni sopra indicate, anche relativamente alla costituzione di un apposito fondo rischi, nonché dei dati relativi al *mark to market* al 31/12/2020 in caso di chiusura anticipata dei derivati e al saldo dei flussi (positivi o negativi) al 31/12/2020, l'Ente dovrà dare riscontro alla Sezione entro il 31/01/2021.

- di monitorare l'emersione di debiti fuori bilancio e di provvedere al tempestivo invio alla competente procura contabile delle relative delibere di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
- di calcolare, e pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, gli indicatori relativi alla tempestività dei pagamenti e l'ammontare complessivo dei debiti pagati oltre le scadenze di legge, per l'intero periodo 2015-2019, nonché di monitorare il rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali, ai sensi delle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002.
- di aggiornare il proprio inventario, alla luce degli obiettivi che l'Ente stesso si è posto nel DUP 2020 e nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione dell'Ente;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 21 ottobre 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

f.to dott.ssa Marinella COLUCCI

IL PRESIDENTE

f.to dott. Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 26 ottobre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

f.to Aurelio Cristallo